



Comune di
Alto Malcantone

Regolamento dei cimiteri

Del 20 ottobre 2009,
aggiornato al 23 giugno 2025



Comune di
Alto Malcantone

INDICE

TITOLO 1

Disposizioni generali

- Art. 1 Scopo, Proprietà, Ubicazione
- art. 2 Autorità competente
- Art. 3 Competenza
- Art. 4 Registro delle sepolture
- Art. 5 Custodia
- Art. 6 Affossatore
- Art. 7 Nomina

TITOLO 2

Inumazioni – Esumazioni

Capitolo I Inumazioni

- Art. 8 Diritto alla sepoltura
- Art. 9 Autorizzazione e occupazione
- Art. 10 Suddivisione e successioni
- Art. 11 Caratteristiche della bara
- Art. 12 Contenuto della bara
- Art. 13 Salme provenienti dall'estero

Capitolo II Esumazioni

- Art. 14 Esumazioni ordinarie
- Art. 15 Esumazioni straordinarie

TITOLO 3

Norme edilizie

- Art. 16 Dimensioni delle tombe
- Art. 17 Dimensioni delle bordure
- Art. 18 Progetti di costruzione
- Art. 19 Posa di lapidi o altro
- Art. 20 Posa di targhe sul muro perimetrale
- Art. 21 Piante e fiori
- Art. 22 Proprietà e manutenzione
- Art. 23 Scadenza o rinnovo delle concessioni
- Art. 24 Responsabilità



Comune di
Alto Malcantone

TITOLO 4

Norme di polizia

- Art. 25 Orari di apertura
- Art. 26 Divieti
- Art. 27 Ordine, pulizia Competenza
- Art. 28 Decoro dei cimiteri

TITOLO 5

Tasse di concessione

- Art. 29 Tasse
- Art. 30 Lapidari e ricordi funebri

TITOLO 6

Disposizioni varie e transitorie

- Art. 31 Norma transitoria
- Art. 32 Contravvenzioni
- Art. 33 Contestazioni/Applicazione
- Art. 34 Altre leggi e regolamenti
- Art. 35 Entrata in vigore



Comune di
Alto Malcantone

Regolamento dei cimiteri del Comune di Alto Malcantone

Il Consiglio comunale di Alto Malcantone

Richiamate le disposizioni dell'art. 40 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario ed ogni altra norma applicabile

risolve:

TITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1

¹Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione degli spazi di proprietà del Comune adibiti all'inumazione dei defunti.

Scopo

Proprietà

Ubicazione

² I cimiteri sono ubicati nelle seguenti frazioni: Arosio, Breno, Mugena e Vezio.

Art. 2

Autorità competente

¹Il Municipio è l'Autorità competente per l'esecuzione delle norme legali concernenti la polizia mortuaria.

²Esso non è vincolato da eventuali disposizioni testamentarie.

³Sono riservate le competenze del Medico delegato e dell'Autorità cantonale.

⁴Il Municipio ha la facoltà di attribuire determinati compiti, che gli competono per questo Regolamento, con l'ordinanza sulle deleghe, a norma del Regolamento comunale.

Art. 3

Competenza

Al Municipio compete la sorveglianza e l'amministrazione dei cimiteri.

Provvede inoltre:

- alla loro manutenzione;
- a far osservare le disposizioni del presente regolamento e delle leggi in materia (sono riservate le attribuzioni del medico delegato e dell'Autorità cantonale);
- all'aggiornamento dei registri delle tumulazioni e delle inumazioni;
- all'incasso delle tasse.

Art. 4

Registro delle sepolture

Il Municipio è responsabile:

1. dell'aggiornamento dei piani dei cimiteri sui quali sono indicati: le sezioni, i campi ed i singoli posti;
2. del registro delle sepolture con nome, cognome, paternità, età e nazionalità del defunto, in conformità con l'autorizzazione municipale;



Comune di
Alto Malcantone

3. di tutte le indicazioni relative alla sepoltura (data di decesso, concessioni di terreni, di monumenti e di loculi cinerari).

Il registro viene tenuto presso la Cancelleria comunale.

Art. 5

Custodia

La diretta vigilanza dei cimiteri è affidata al Municipio.

Art. 6

Affossatore

L'affossatore esegue lo scavo della fossa e presta la sua opera nella tumulazione dei feretri e nell'esumazione delle salme.

Art. 7

Nomina

¹Le mansioni dell'affossatore, nominato dal Municipio, sono stabilite in base al capitolato d'oneri sottoscritto al momento dell'assunzione del mandato.

²Le mansioni svolte dall'affossatore possono essere demandate ad un'impresa specializzata

TITOLO 2

Inumazioni – Esumazioni

Capitolo I

Inumazioni

Art. 8

Diritto alla sepoltura

Nei cimiteri sono accolte le salme, le ossa e le ceneri:

- a) di persone decedute nella giurisdizione comunale;
- b) di persone domiciliate nel Comune;
- c) di persone attinenti e non domiciliate nel Comune;
- d) di persone né domiciliate e né attinenti del Comune, a giudizio del Municipio.

Art. 9

Autorizzazione e occupazione

¹Ogni inumazione necessita dell'autorizzazione preventiva del Municipio.

²Tutte le inumazioni devono avvenire di giorno.

³Il Municipio stabilisce l'occupazione dei posti che verranno assegnati in ordine progressivo

Art. 10

Suddivisione e concessioni

I cimiteri sono suddivisi, dove possibile, in diverse sezioni:

- a) Campi per sepolture comuni: la concessione è trentennale e non è rinnovabile.
- b) Campi per tombe individuali o di famiglia: la parte interrata delle tombe deve essere costruita in completa muratura o con materiale prefabbricato. Il tutto è a carico del



Comune di
Alto Malcantone

richiedente. La concessione è trentennale ed è rinnovabile per la medesima durata.

- c) I colombari sono suddivisi in loculi per urne cinerarie con concessione trentennale e rinnovabile per la medesima durata.

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere le ceneri di una sola salma.

Nel loculo possono essere collocate al massimo tre urne.

Le urne cinerarie possono essere collocate anche nelle tombe interrate già esistenti.

Come data di rinnovo fa stato, per il calcolo, la data della prima concessione.

L'iscrizione dovrà comprendere: cognome, nome, data di nascita e di morte. È ammessa la posa di fotografie e del portafiori o altre discrete decorazioni.

Le regole di posa delle iscrizioni sono stabilite dal Municipio tramite direttiva.

- d) L'ossario è destinato a ricevere i resti mortali ridotti a scheletro in uno spazio comune.

Art. 11

Caratteristiche della bara

¹Il feretro deve essere di legno dolce, dello spessore massimo di 3 centimetri.

²È vietato l'impiego di casse di legno duro, metalliche, o di qualsiasi altro materiale di difficile decomposizione.

Art. 12

Contenuto della bara

Il feretro deve contenere un'unica salma. Solo la madre e il neonato, morti al momento del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

Art. 13

Salme provenienti dall'estero

Per la sepoltura di salme provenienti da altri Cantoni e dall'estero, rinchiuse in casse metalliche o di legno duro, la salma dovrà essere deposta in una cassa con le caratteristiche indicate all'art. 11 del presente regolamento.

Capitolo II

Esumazioni

Art. 14

Esumazioni ordinarie

¹Le esumazioni ordinarie (spurgo del terreno) sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni e, secondo la necessità, per far posto ad altre inumazioni. Le spese sono a carico del Comune.

²Il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio.

³Delle esumazioni è data comunicazione ai familiari del defunto, se non conosciuti all'albo comunale e sul Foglio Ufficiale.

⁴Le ossa rinvenute in occasione di esumazioni e non reclamate dai parenti sono raccolte e deposte nell'ossario comune. Eccezioni



Comune di
Alto Malcantone

Art. 15

Esumazioni straordinarie

possono essere autorizzate dal Municipio. Le relative spese sono interamente a carico dei richiedenti.

¹Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite:

- a) per ordine dell'Autorità giudiziaria;
- b) per necessità di sistemazione o modifica dei cimiteri;
- c) dietro richiesta motivata dei familiari.

²Le esumazioni dovranno essere eseguite al mattino presto o a sera inoltrata.

Salvo nel caso di inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento della Sanità e Socialità – Ufficio di sanità - prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.

³Le esumazioni consentite dal Dipartimento prima di questo tempo dovranno avvenire alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio.

⁴Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, comprese quelle di assistenza, sono a carico dei richiedenti.



Comune di
Alto Malcantone

TITOLO 3

Norme edilizie

Art. 16

Dimensioni delle tombe

Le tombe devono avere le seguenti dimensioni misurate alla superficie:

- a) Per adulti:
 - m. 1.80 di lunghezza
 - m. 0.80 di larghezza
 - m. 1.80 di profondità
- b) Per ragazzi fino all'età di 10 anni:
 - m. 1.50 di lunghezza
 - m. 0.60 di larghezza
 - m. 1.50 di profondità
- c) Distanza:
tutte le fosse devono essere contigue e distare 40 centimetri l'una dall'altra
- d) Per inumazioni sovrapposte (campi individuali o tombe di famiglia per due salme):
la profondità dovrà essere maggiorata in modo proporzionale con almeno 50 centimetri di riempitivo fra le due bare.

Art. 17

Dimensioni delle bordure

Le bordure devono essere posate esattamente lungo i limiti stabiliti dall'art. 16.

Art. 18

Progetti di costruzione

¹La costruzione o la modifica di tombe, la posa di monumenti, lapidi, croci e ricordi funebri di qualsiasi natura, è subordinata all'autorizzazione del Municipio, previa presentazione di domanda scritta corredata da un progetto in due esemplari.

²L'altezza massima delle costruzioni è di m. 1.20 e la larghezza m. 0.80. (l'altezza indicata viene misurata dal terreno).

Art. 19

Posa di lapidi o altro

¹Per la posa di lapidi o di ricordi funebri di qualsiasi natura, dovrà essere inoltrata una richiesta scritta al Municipio corredata dal progetto in due esemplari, indicando nel contempo il testo delle iscrizioni e la designazione delle decorazioni e del materiale che verrà impiegato.

²Il Municipio ha la facoltà di imporre al progetto quelle modifiche di carattere tecnico ed estetico dettate dalle vigenti disposizioni.

³Ogni successivo cambiamento della struttura delle lapidi o di qualsiasi altra opera funeraria, deve essere preventivamente autorizzato dal Municipio.



Comune di
Alto Malcantone

⁴I lavori dovranno essere eseguiti da ditte o persone qualificate.

Art. 20

Posa di targhe sul muro perimetrale

È vietata la posa di targhe o di qualsiasi altro ricordo funebre su tutti i muri perimetrali dei cimiteri; vengono tollerate le targhe già esistenti

Art. 21

Piante e fiori

¹Ogni coltivazione sulle aree date in concessione, che non sia quella di semplici fiori o arbusti sempreverdi, è vietata.

²I sempreverdi non devono superare l'altezza di 90 centimetri né invadere il terreno pubblico o le altre aree. Per analogia, le decorazioni floreali poste sulle lastre dei loculi devono rispettare le dimensioni degli stessi.

³In caso di inosservanza, dopo semplice richiamo, gli operai della squadra esterna provvedono al ripristino del rispetto delle presenti disposizioni o alla estirpazione delle piante disseccate a spese dei concessionari.

⁴Davanti ai loculi non è ammessa la posa di vasi sui pavimenti, fatta eccezione di un periodo di 15 giorni dopo il funerale come pure per il periodo dal 20 ottobre al 10 novembre inclusi.

Art. 22

Proprietà e manutenzione

¹Le lapidi, le croci e ogni altro ricordo funebre sono, per tutta la durata della concessione e fino alla loro rimozione, di proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta l'obbligo della manutenzione.

²Nel caso di mancato adempimento, il Municipio provvederà a far eseguire i lavori necessari a spese degli interessati.

Art. 23

Scadenza o rinnovo delle concessioni

¹Tre mesi prima della scadenza della concessione il Municipio avvisa gli interessati, i quali avranno 30 giorni di tempo per il ritiro dei segni funerari a decorrere dalla scadenza della concessione, se questa non viene rinnovata.

²Se gli aventi diritto non ottemperano al ritiro dei segni funerari entro il termine prescritto il Municipio vi provvederà a spese degli interessati.

Art. 24

Responsabilità

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per danni recati da terzi a lapidi o a ricordi funebri eretti nei cimiteri.



Comune di
Alto Malcantone

Art. 22
Proprietà e
manutenzione

¹Le lapidi, le croci e ogni altro ricordo funebre sono, per tutta la durata della concessione e fino alla loro rimozione, di proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta l'obbligo della manutenzione.

²Nel caso di mancato adempimento, il Municipio provvederà a far eseguire i lavori necessari a spese degli interessati.

Art. 23
Scadenza o rinnovo
delle concessioni

¹Tre mesi prima della scadenza della concessione il Municipio avvisa gli interessati, i quali avranno 30 giorni di tempo per il ritiro dei segni funerari a decorrere dalla scadenza della concessione, se questa non viene rinnovata.

²Se gli aventi diritto non ottemperano al ritiro dei segni funerari entro il termine prescritto il Municipio vi provvederà a spese degli interessati.

Art. 24
Responsabilità

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per danni recati da terzi a lapidi o a ricordi funebri eretti nei cimiteri.

TITOLO 4

Norme di polizia

Art. 25
Orari di apertura

I cimiteri rimangono di regola sempre aperti, salvo decisione contraria del Municipio.

Art. 26
Divieti

È vietato qualsiasi atto o comportamento indecoroso.

Art. 27
Ordine, pulizia
Competenza

¹Il Comune è tenuto alla pulizia dei viali e provvede affinché l'intero sedime dei cimiteri conservi un aspetto decoroso.

²I privati devono occuparsi della sostituzione dei fiori, nonché della pulizia e manutenzione ordinaria delle tombe. I rifiuti devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori.

³È facoltà del Municipio di provvedere alla rimozione di vasi o altri oggetti che non rispettino il decoro del luogo.

Art. 28
Decoro nei cimiteri

¹Per tombe che risultino abbandonate, il Municipio provvederà alla regolare manutenzione.

²Le spese, se non recuperabili, saranno a carico del Comune.



Comune di
Alto Malcantone

TITOLO 5

Tasse di concessione

Art. 29

¹Per la sepoltura di salme valgono le seguenti tasse:

Tasse

	Campi comuni	Campi individuali o tombe di famiglia	Loculi	Sovrapposizioni
Concessione				
Per domiciliati e dimoranti	gratuito	da CHF 1'500 a CHF 1'700	da CHF 800 a CHF 1'000	CHF 500
Per attinenti non domiciliati	da CHF 500 a CHF 700	da CHF 2'000 a CHF 2'200	da CHF 1'000 a CHF 1'200	CHF 500
Per non domiciliati e non attinenti	da CHF 700 a CHF 900	da CHF 2'000 a CHF 2'200	da CHF 1'200 a CHF 1'500	CHF 500
Per le persone decedute nella giurisdizione comunale, né domiciliate né attinenti	da CHF 700 a CHF 900	non autorizzato	da CHF 1'200 a CHF 1'500	Non autorizzato

²Il rinnovo per altri 30 anni (loculi, campi individuali o tombe di famiglia) è fatto secondo le stesse condizioni elencate sopra.

³Le spese dell'affossatore, di cui all'art. 6, sono interamente assunte dal Comune.

Art. 30

Lapidi e ricordi funebri

Per la posa di monumenti, lapidi, ricordi funebri e bordure di cui all'art. 18 è dovuta una tassa amministrativa da CHF 20 a CHF 100.

TITOLO 6

Disposizioni varie e transitorie

Art. 31

Norma transitoria

Le concessioni e autorizzazioni esistenti mantengono la loro validità fino alla definitiva scadenza.

Art. 32

Contravvenzioni

¹Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente regolamento è passibile di una multa stabilita in un importo massimo di CHF 10'000.



Comune di
Alto Malcantone

²È riservata l'azione penale e di risarcimento.

Art. 33

**Contestazioni /
Applicazione**

Il Municipio decide le contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.

Art. 34

**Altre leggi e
regolamenti**

Per quanto non previsto dal presente regolamento fanno stato le leggi e i regolamenti in materia.

Art. 35

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato in virtù dell'art. 190 LOC. Resta pertanto abrogata ogni disposizione contraria ed incompatibile.

Per il comune

Jean-Claude Golliard
Sindaco



Daniele Jarmorini
Segretario

**Per il Consiglio
comunale**

Giorgio Scheggia
Presidente



Daniele Jarmorini
Segretario

Approvato dal Municipio con Risoluzione 1292 del 19 maggio 2025

Approvato dal Consiglio comunale in data 23 giugno 2025

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione nr. 008173 data il 30 ottobre 2025.